



Sentenza n. 224 del 2020

Presidente: Mario Rosario Morelli - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 7 ottobre 2020, deposito del 27 ottobre 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 202 del 2019

parole chiave:

IMPIEGO PUBBLICO – ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA
DI STATO – PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO DEGLI
ASSISTENTI CAPO E DEGLI APPARTENENTI AL RUOLO DEI
SOVRINTENDENTI – DECORRENZA DELLE PROMOZIONI PER MERITO
STRAORDINARIO

disposizioni impugnate:

- art. 75, primo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 97, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Il T.A.R. per la Sicilia aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982 («Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»), per violazione degli artt. 3 e 97, primo comma, Cost. La disposizione impugnata stabilisce il regime della «**Decorrenza delle promozioni per merito straordinario**» che possono ottenere agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori e funzionari della Polizia di Stato e, più in generale, rientra nell'ambito della disciplina sul sistema di progressione in carriera di tale personale. Mentre al ruolo iniziale di assistenti e agenti si accede solo dall'esterno per concorso, la procedura di inquadramento nel ruolo superiore dei vice sovrintendenti – fattispecie che riguardava il giudizio *a quo* – può essere di due tipi, **ordinaria** e **straordinaria**: nel primo caso, secondo quanto previsto dall'art. 24-*quater*, primo comma, del citato d.P.R. n. 335 del 1982, alla qualifica di vice sovrintendente si può accedere per concorso o procedura selettiva, con espletamento di un successivo corso di formazione; nel secondo caso, l'accesso alla qualifica superiore viene concesso a coloro i quali si siano distinti per l'eccellenza delle doti mostrate in occasione di particolari operazioni di servizio.

La differenza tra i due diversi meccanismi di progressione – alla luce della quale il giudice rimettente ha individuato il contrasto con la Costituzione – consiste nel fatto che, secondo la procedura ordinaria, per i soggetti che conseguono la nomina di vice sovrintendente alla fine del corso di formazione (e al superamento del relativo esame finale) opera un meccanismo di retrodatazione, poiché la qualifica viene conferita «con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione della corso medesimo» (art. 24-*quater* del d.P.R. n. 335 del 1982); invece, **le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi dei fatti che hanno giustificato l’attribuzione di tale qualifica** (art. 75 del d.P.R. n. 335 del 1982).

Ebbene, ad avviso del giudice rimettente, questi diversi meccanismi di decorrenza della progressione implicherebbero una **illegittima disparità di trattamento** tra il personale che ha effettuato una progressione di carriera secondo le modalità ordinarie e chi è stato nominato per merito straordinario. A ben vedere, infatti, solo i soggetti che ottengono la nuova qualifica con modalità ordinarie (concorso o procedura selettiva) **usufruiscono del criterio più favorevole della retrodatazione**, giacché la loro nomina decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze; in questo modo, ai fini del possibile accesso ad altre cariche superiori, essi potranno “superare” i vice sovrintendenti già precedentemente nominati per merito straordinario, potendo vantare una maggiore anzianità di servizio nella qualifica rispetto a questi ultimi.

Dopo aver rigettato le diverse eccezioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, prima di entrare nel merito delle questioni, la Corte costituzionale evidenzia che la fattispecie sottoposta al proprio giudizio è stata modificata ad opera del d.lgs. n. 172 del 2019 che, intervenendo dopo la presentazione dell’ordinanza di rimessione, ha modificato l’art. 24-*quater* del d.P.R. n. 335 del 1982, introducendovi un nuovo comma 2-*bis*. Tale norma ha tentato proprio di superare l’effetto distorsivo determinato dalla disposizione impugnata, poiché prevede che chi ha ottenuto la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario può comunque presentare istanza di partecipazione alle procedure concorsuali e selettive previste secondo i meccanismi di progressione ordinaria, usufruendo, in questo modo, della decorrenza più favorevole. Tuttavia, la Corte osserva che **lo *ius superveniens* è applicabile «solo alle “future” procedure** di cui al comma 1 dell’art. 24-*quater*, mentre non riguarda anche le “pregresse” procedure, già espletate, come quelle che vengono in rilievo nel giudizio *a quo*»; condizione che impedisce la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Passando, infine, ad analizzare le denunciate **violazioni del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.)**, la Corte dichiara **le questioni fondate sotto entrambi i profili.**

Difatti, dalla disciplina censurata emerge anzitutto un’ingiustificata disparità di trattamento, lesiva dell’art. 3 Cost. e generata dal meccanismo di retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina «per i soli vice sovrintendenti che accedono a tale qualifica per concorso o procedura selettiva, **senza la contestuale previsione di un meccanismo di riallineamento per i vice sovrintendenti già in precedenza promossi per merito straordinario**»; per questi ultimi, infatti, vige il disposto dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982 che, come anticipato, fa decorrere l’anzianità dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo all’assegnazione della qualifica superiore. A tal riguardo, la Corte evidenzia – anche richiamando la propria giurisprudenza – che sulla materia delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici il legislatore gode senz’altro di

un'ampia discrezionalità; esercitata, a ben vedere, prevedendo una diversa articolazione tra i percorsi di accesso alla qualifica di vice sovrintendente per via ordinaria o per via straordinaria. Tuttavia, per quanto la progressione di carriera possa seguire questi due meccanismi diversi, una volta ottenuto il perfezionamento della nomina, tutti i vice sovrintendenti promossi posseggono la medesima qualifica, «senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri». Allora – prosegue la Corte – «non è legittimo [...] lo “scavalcamento” determinato dalla retroattività “giuridica” nella qualificazione riconosciuta – come trattamento in sé più favorevole, introdotto dal legislatore proprio nell’esercizio di quella discrezionalità già sopra indicata – solo ai vice sovrintendenti che hanno superato le procedure selettive interne».

Il Giudice delle leggi evidenzia altresì che tale trattamento diverso e meno favorevole previsto per i vice sovrintendenti promossi per merito straordinario **si pone in contrasto anche con l’art. 97, primo comma, Cost.**, giacché, con la retrodatazione nell’anzianità giuridica della qualifica per i soli vice sovrintendenti nominati per concorso, l’amministrazione «finisce per trattare in modo arbitrariamente diverse situazioni simili. [...] Ciò in violazione del principio di imparzialità, che deve connotare l’azione dell’amministrazione pubblica».

La Corte conclude osservando che l’illegittimità può essere superata prevedendo «l’allineamento della decorrenza giuridica della nomina ottenuta per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti».

Andrea Giubilei